

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 13 giugno 2024

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 10 giugno 2024 - n. XII/2517**Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato dell'Intervento SRD08 - Azione 1)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti (UE):

- 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune;
- 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Richiamati:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito anche PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023, che dispone sulle modalità attuative e di finanziamento dell'Intervento SRD08 «Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali» a livello nazionale;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia» (di seguito anche CSR), che dispone come attuare l'Intervento SRD08 - Azione 1), secondo le specificità e il budget su scala regionale;
- la d.g.r. n. XII/1695 del 28 dicembre 2023 «Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Re-

gione Lombardia (CSR);

- la d.g.r. n. XII/2250 del 22 aprile 2024 «Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR);

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all'art. 145 «Aiuti di Stato», dispone che gli interventi del Piano Strategico Nazionale della PAC che esulano dal settore agricolo incorrono nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e devono, pertanto, essere inquadrate ai sensi della pertinente normativa europea sugli aiuti di Stato;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21 dicembre 2022) e in particolare gli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 49 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale»;
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli Aiuti di Stato»;
- il d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea» che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Considerato che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, come modificato dal Regolamento (UE) n. 733/2013, e del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, gli aiuti a favore del settore forestale possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione Europea secondo la procedura di esenzione da notifica;

Dato atto che i contributi di cui al presente atto, riconosciuti a valere sull'Intervento SRD08 - Azione 1), saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 e in particolare dell'art. 49 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale»;

Preso atto che:

- in data 15 marzo 2024 il Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) ha notificato alla Commissione Europea una proposta di emendamento (E2) al PSP 2023-2027, in fase di approvazione, che recepisce tra l'altro le notifiche di modifica trasmesse in data 16 agosto 2023 (N3), 18 dicembre 2023 (N4) e 26 gennaio 2024 (N5) dal MASAF, con le quali sono state proposte, tra l'altro, modifiche inerenti alle schede di intervento SRD08 - Azione 1);
- in data 22 novembre 2023 il Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) ha approvato modifiche alle schede degli Interventi del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027, alcune delle quali risultano avere impatti sul PSP e dovranno pertanto essere approvate dalla Commissione Europea;
- Regione Lombardia con d.g.r. 1695/2023 ha approvato le modifiche al CSR, nelle more dell'approvazione della modifica del PSP da parte della Commissione Europea;

- in data 11 marzo 2024 il Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) ha approvato modifiche agli allegati del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027, comprese modifiche alle schede degli Interventi che non impattano sul PSP;
- Regione Lombardia con d.g.r. 2250/2024 ha approvato le modifiche al CSR nelle more dell'approvazione della modifica del PSP v2.1 da parte della Commissione Europea;

Valutato che, al fine di consentire l'emanazione del bando attuativo dell'Intervento SRD08 - Azione 1) nel pieno rispetto della normativa europea, è necessario integrare le schede di intervento di livello nazionale e regionale con le disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2472 come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che dal punto di vista procedurale ai sensi dell'art. 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472 è necessario trasmettere alla Commissione Europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

Dato atto, inoltre, che il Regolamento (UE) 2022/2472 prevede altresì:

- all'art. 8 «Cumulo», che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuali, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento; oppure che non possano essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III dei rispettivi regolamenti;
- all'art. 9 «Pubblicazione e informazione», che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative al presente Intervento, e il testo integrale della misura devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura sovranità alimentare e foreste;
- all'art. 11 «Relazioni», l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione Europea sull'applicazione del regolamento;

Precisato, quindi, che al fine di consentire nella massima trasparenza il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari citate ai punti precedenti, è predisposto, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento SRD08 - Azione 1) del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia» contenente i pertinenti riferimenti regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento, che integrano le disposizioni degli allegati B «Estratto del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027» e C «Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027», anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto attiene alle disposizioni sugli aiuti di Stato da applicare all'intervento SRD08 - Azione 1);

Preso atto che:

- in data 23 maggio 2024 la Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472, la bozza del presente atto ed i suoi allegati parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura, in data 24 maggio 2024, è stato registrato il regime di aiuto «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Intervento SRD08 (Azione 1)» con il n. SA.114203 (2024/XA);

Preso atto che il Responsabile dell'intervento SRD08 - Azione 1), individuato con decreto 11427 del 28 luglio 2023, ha espresso parere positivo in merito ai contenuti del presente atto e dei relativi allegati, con nota agli atti della U.O. competente della D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di:

- approvare, nelle more dell'approvazione del secondo emendamento (E2) al PSP, notificato dal MASAF in data 15 marzo 2024, da parte della Commissione Europea, l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamen-

to (UE) 2022/2472 dell'Intervento SRD08 - Azione 1) del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;

- attuare le disposizioni di cui all'allegato A nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 49 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale» del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto n. SA.114203 (2024/XA);
- riservarsi di modificare la presente deliberazione ed il relativo regime di aiuto in caso di mancata o difforme approvazione delle modifiche di cui sopra da parte della Commissione Europea;
- dare mandato al Dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», in quanto responsabile dell'Intervento SRD08 - Azione 1) ai sensi del decreto 11427 del 28 luglio 2023, di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, par. 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 «Definizioni», punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

Dato atto che i contributi concessi nell'ambito del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto n. SA.114203 (2024/XA) verranno concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della L. n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Stabilito, altresì, di demandare al Dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. n. 115 del 31 maggio 2017, e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Acquisito, nella seduta del 21 maggio 2024, il parere favorevole del Comitato di valutazione aiuti di Stato di cui all'allegato B della d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024;

Considerato che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata all'adempimento delle sopra richiamate disposizioni regolamentari in materia di aiuti di Stato e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del secondo emendamento (E2) al PSP, notificato dal MASAF in data 15 marzo 2024, da parte della Commissione Europea, l'allegato A «Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento SRD08 - Azione 1) del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di attuare le disposizioni di cui all'allegato A nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza de-

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 13 giugno 2024

gli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 49 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale» del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto n. SA.114203 (2024/XA);

3. di riservarsi di modificare la presente deliberazione ed i relativi regimi di aiuto in caso di mancata o difforme approvazione delle modifiche di cui al punto 1 da parte della Commissione Europea;

4. di dare mandato al Dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2022/2472, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi, nonché di demandare al medesimo i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 115/2017 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di comunicare l'approvazione del presente provvedimento al Responsabile dell'intervento, di cui al precedente punto 4., e all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO A - Disposizioni per l'inquadramento ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 dell'Intervento SRD08 - Azione 1) del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Reg. (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Reg. (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- il Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Reg. (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- il Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione",

10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 49 "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale";

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2.12.2022, così come modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;
- la legge n. 234 del 24/12/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- la legge regionale n. 17 del 21/11/2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- la D.G.R. n. XI/7370 del 21 novembre 2022, con cui Regione Lombardia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027, contenente i documenti attuativi del Piano nazionale relativi agli interventi che saranno attivati tenendo conto delle specificità regionali;
- la D.G.R. n. XII/1695 del 28/12/2023 "Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia (CSR)";
- la D.G.R. n. XII/2250 del 22/04/2024 "Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)".

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Gli "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale", di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 2022/2472 (di seguito "Regolamento"), sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 49 e al capo I del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 1, par. 5, del Regolamento non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Il Regolamento, all'art. 4 par. 1, lett. r), stabilisce la non applicabilità del medesimo agli aiuti individuali di cui all'art. 49 il cui equivalente sovvenzione lordo supera la

soglia di € 7,5 milioni per progetto di investimento. La suddetta soglia non deve essere elusa mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 5, si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Ai sensi dell'art. 8 "Cumulo" del Regolamento, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionata. Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento.

L'art. 49 del Regolamento stabilisce:

- al par. 2, che per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Tale disposizione non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari;
- al par. 3, che gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti.

Ai sensi dell'art. 49, par. 4, del Regolamento, gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento delle foreste.

Ai sensi del successivo par. 5, gli aiuti possono finanziare i seguenti costi ammissibili:

- a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di tutela dell'ambiente se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, compreso l'uso di bestiame anziché di macchinari, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lett. a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lett. a) e b);
- d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

Ai sensi del par. 6 dell'art. 49 del Regolamento, salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, non è considerato ammissibile il capitale circolante.

Ai sensi del par. 7 dell'articolo 49:

- gli aiuti sono limitati al 65% dei costi ammissibili;
- l'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80% per i seguenti investimenti:
 - a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'art. 14, par. 3, lettere e), f) e g) del medesimo Regolamento.

Ai sensi del successivo par. 8, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% per gli investimenti non produttivi, la ricomposizione e il riassetto fondiari e gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

ALLEGATO B "Estratto del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 -2027"

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

Codice intervento (SM)	SRD08
Nome intervento	investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.22. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionate
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No

*1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale***Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento sarà attivato dalle Regioni di seguito indicate.

Ambito di applicazione territoriale dell'intervento SRD08												
	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Pi
SI	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X
NO				X			X					

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC	Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO4	Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5	Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6	Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
SO8	Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	Qualificante	Sì
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	Qualificante	In parte
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Qualificante	In parte
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	Qualificante	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO	Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.15	Investimenti finanziati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)

R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali

R.41 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

L'intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.

In tale contesto, saranno implementate le seguenti tipologie di investimento in infrastrutture con finalità ambientali:

Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale;

Azione 2) produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo;

Azione 3) infrastrutture irrigue e di bonifica.

Gli investimenti di cui all'Azione 1) sono volti a garantire, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), prioritariamente la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, nonché l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche. La realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, così come definita all'art.3 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), e comunque vietate al transito ordinario, viene realizzata ai sensi delle disposizioni regionali vigenti che recepiscono il decreto 28 ottobre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

(omissis)

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte regionali relativamente alle azioni per le quali si intende concedere il sostegno.

Azioni ammissibili nell'ambito dell'intervento SRD08								
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia	(omissis)
Az. 1 viabilità forestale e silvo-pastorale		(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	X	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)

Gli investimenti contemplati nella presente scheda di intervento afferiscono ad **infrastrutture di piccola scala ovvero infrastrutture per le quali l'investimento totale del progetto non supera la soglia finanziaria pari a 5.000.000 di euro**. Laddove gli investimenti superino la soglia finanziaria di 5.000.000 di euro l'infrastruttura si definisce di larga scala.

(omissis)

Gli investimenti in infrastrutture di larga scala sono ammissibili solo se compresi nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'Azione 1) contribuisce a soddisfare i fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 2.11 *“Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste, la prevenzione dei rischi di calamità naturali (es. rischio idrogeologico, incendi) e biotiche e la ricostituzione e il ripristino del patrimonio forestale danneggiato”*. **(omissis)**

Collegamento con i risultati

La tipologia di investimento di cui all'Azione 1) del presente intervento concorre direttamente e significativamente a perseguire i risultati di cui agli indicatori R.27 data la valenza in termini di miglioramento delle prestazioni del settore forestale e, contemporaneamente, di contribuzione agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

(omissis)

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano ad altri interventi di investimento destinati alle imprese (agricole e non) in aree rurali, andando ad ampliarne il ventaglio di possibilità di sviluppo. In particolare, attraverso gli investimenti per la viabilità forestale e silvo-pastorale è possibile contribuire allo sviluppo di attività collegate alla gestione e utilizzazione delle foreste, sia a scopoproduttivo che ambientale oltre che di fruizione naturalistica (SRD11, SRD12, SRD15, SRE03).

(omissis)

Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano anche attraverso le strategie di sviluppo locale di cui all'approccio LEADER nelle quali gli investimenti in infrastrutture avranno una ricaduta proporzionale al territorio interessato e maggiormente collegata alle esigenze di sviluppo locale individuando investimenti su più ampia scala. Anche la progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli investimenti in infrastrutture del Piano stesso.

Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento SPR. Tali criteri saranno stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione Regionali definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili e ammissibili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi, orientati e declinati da ciascuna Regione e Provincia Autonoma sulla base di una lettura territoriale delle esigenze e degli obiettivi dell'intervento, effettuata con il partenariato, tenuto anche conto degli altri obiettivi del PSP:

- priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti con particolare attenzione alla realizzazione di nuove infrastrutture;
- priorità territoriali di livello sub-regionale con particolare attenzione ai territori con più ampio svantaggio;
- principi di selezione territoriali quali ad esempio aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, le ZVN, le aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque o, ancora, le aree vocate;
- priorità legate a determinate caratteristiche del soggetto richiedente con particolare riferimento agli investimenti realizzati da soggetti pubblici e/o a livello di associazione di richiedenti;
- priorità legate alla ricaduta territoriale degli investimenti con particolare attenzione, ad esempio, alla popolazione che potenzialmente potrà usufruirne e in relazione al grado di sostenibilità degli investimenti;
- priorità connesse alla dimensione economica dell'operazione con particolare attenzione alla sostenibilità degli investimenti ed ai costi amministrativi per la concessione del sostegno;
- priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata, cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi;
- principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali.

(omissis)

La Regione Lombardia specifica che utilizzerà i principi di selezione scelti in relazione alle singole azioni attivate. Nel complemento di programmazione verranno specificati i principi di selezione che si utilizzeranno per ciascuna azione.

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

Per ciascuna tipologia di operazione individuata sono previsti i seguenti criteri di ammissibilità dei beneficiari.

CR01 – Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.

(omissis)

Per quanto riguarda la Regione Lombardia:

i beneficiari ammissibili sull'Azione 1) sono i soggetti gestori individuati nei piani VASP.

(omissis)

CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno, tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.

(omissis)

CR03 – Sono previsti criteri di ammissibilità in funzione della zona di ubicazione del beneficiario.

(omissis)

Per quanto riguarda la regione Lombardia l'Azione 1) viene attivata nelle zone svantaggiate di montagna, a prescindere dalla classificazione in aree rurali. Nei casi specifici regionali, infatti, il criterio di zonizzazione in aree rurali (A, B, C, D) non garantisce la corretta applicazione dell'Azione in quanto gli interventi potrebbero ricadere in Comuni classificati in Area A - Polo Urbano (es. capoluogo di Provincia) ed essere comunque in aree di Montagna, perciò ammissibili all'investimento.

(omissis)

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

CR05 – Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di investimento:

Azione 1): realizzazione, adeguamento e ampliamento della **viabilità forestale e silvo-pastorale**, vale a dire la rete di strade aventi carattere permanente e vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, nonché di piazzole, manufatti e opere forestali e di mitigazione degli impatti connessi all'intervento, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive così come definite all'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e art. 4 del predetto decreto.

Per la Regione Lombardia gli interventi relativi alle infrastrutture viarie sono finanziabili solo se rientrano nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP), di cui all'art. 59 comma 1 della l.r. n. 31/2008 approvati. L'Azione è estesa al miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue. Gli interventi devono essere in coerenza con la pianificazione forestale e la programmazione territoriale.

(omissis)

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di ciascuna Regione//Provincia Autonoma.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è possibile stabilire una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile o di contributo pubblico. L'elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio, la qualificazione e la quantificazione delle rispettive soglie sono di seguito riportate:

<i>CR08 Soglie minime per operazione</i>						
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia	(omissis)
Soglia minima spesa ammissibile	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	60.000 (Az.1)	(omissis)
Soglia minima contributo pubblico			(omissis)	(omissis)		

CR09 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell'intero periodo di programmazione oppure per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti. Le regioni che adottano il presente criterio e la quantificazione delle rispettive soglie sono di seguito riportate: **(omissis)**

CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento. L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio e la quantificazione delle rispettive soglie sono di seguito riportate:

<i>CR10 Limiti massimi per operazione</i>						
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia	(omissis)	(omissis)
Spesa ammissibile	(omissis)	(omissis)	(omissis)	500.000 (Az.1) (omissis)	(omissis)	(omissis)
Contributo pubblico			(omissis)			

CR11 – Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le autorità di gestione possono stabilire termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte dell’Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.

(omissis)

Impegni inerenti alle operazioni di investimento:

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 – realizzare l'operazione conformemente a quanto definito le disposizioni attuative dall'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 – fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabiliti dalle Autorità di Gestione regionali.

(omissis)

Altri obblighi

OB01 – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129.

OB02 – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

(omissis)

Ammissibilità delle spese

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del presente Piano.

Per la Regione Marche non si applica quanto stabilito alla Sezione 4.7.3, par. 1, punto 1.2) "Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese", punto 1) che recita "Sono ammissibili al sostegno: 1.le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente" in quanto vengono considerate ammissibili le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno, fermo restando, che ai sensi dell'art. 86 c. 4 del reg. 2115/2021, sono ammissibili le spese sostenute dopo il 1° gennaio 2023 e relative ad operazioni che non siano materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione e ferme restando le deroghe stabilite al par. 4.7.3, par. 1, punto 1.2).

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento:

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione

4.7.3, paragrafo 2, del presente Piano.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del presente Piano

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Con riferimento a quanto riportato nella sotto-sezione 7 tutte le Regioni che attivano le azioni della presente scheda di intervento prevedono di limitare la forma di sostegno alle sovvenzioni in conto capitale.

Per quanto concerne invece il tipo di sostegno, tutte le Regioni che attivano le azioni della presente scheda di intervento prevedono il rimborso di spese effettivamente sostenute.

(omissis)

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

Sovvenzione

Strumento finanziario

Tipo di pagamenti

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

costi unitari

somme forfettarie

finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

La base giuridica per la istituzione dei costi unitari sarà indicata successivamente alla definizione della modalità di calcolo dei costi unitari stessi.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Fatte salve le specifiche riportate in tabella il tasso di sostegno è pari al 100% per i soggetti pubblici. Per i soggetti privati le specifiche sono riportate in tabella. **(omissis)**

Spiegazione supplementare

spiegazioni già fornite nelle sezioni precedenti

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Nell'ambito del presente intervento alcune tipologie di investimento (es.: infrastrutture irrigue) possono ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE. Per le altre tipologie di intervento si utilizzeranno le modalità di autorizzazione come di seguito indicate.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

Numero del procedimento aiuti di Stato

N.P.

Informazioni supplementari:

Lo Stato membro non ha ancora scelto lo strumento/gli strumenti e ha indicato le alternative. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dello strumento scelto. Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, ma non ha ancora ottenuto l'autorizzazione. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dell'autorizzazione.

Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, è stata ottenuta l'autorizzazione e il numero SA è stato indicato per la notifica, il RGEC (regolamento generale di esenzione per categoria) o l'ABER (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo)

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Che cosa non è ammissibile al sostegno?

- investimenti sotto forma di leasing;
- contributi in natura;
- reti viarie private aziendali;
- nuova realizzazione di reti viarie forestali e silvo-pastorali non conformi all'art. 3 comma 2 lettera f) del D.lgs.34 del 2018;
- impianti per la produzione di energia elettrica superiori a 1MW di potenza se non inseriti nell'ambito di una strategia di sviluppo locale Leader;
- impianti per la produzione di energia termica superiori a 3 MW di potenza se non inseriti nell'ambito di una strategia di sviluppo locale Leader;
- impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli;
- impianti fotovoltaici che prevedano l'immissione in rete dell'energia prodotta;
- Per la produzione di energia, non è ammesso l'utilizzo di "biomassa agro-forestale" diverse da quelle riportate nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e)

comprese:

i. RSU;

ii. biomasse da colture dedicate, tra cui:

a. cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose;

b. altre colture agricole;

c. colture forestali;

iii. biocarburanti.

- impianti per la produzione di energia che non rispettino i requisiti minimi in materia di efficienza energetica stabiliti dalle Regioni in linea con quanto previsto dall'articolo 13 lettera c) del Reg. 807 del 11/3/2014

L'investimento comprende l'irrigazione?

Sì No

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti, qual è il risparmio idrico potenziale richiesto (espresso in %)

N.P.

Dettagli sui diversi risparmi idrici potenziali a seconda del tipo di impianto o di infrastruttura (se del caso)

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti (che interessano corpi idrici il cui stato è inferiore a buono), quali sono i requisiti per una riduzione effettiva del consumo di acqua espressa in %

N.P.

Ripartizione regionale

10 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

L'intervento è conforme a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'Allegato II all'Accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto alle infrastrutture è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti:

(a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico (Piano Strategico della PAC) finanziato dalla pubblica amministrazione che non comporta trasferimenti dai consumatori;

(b) il sostegno in questione non produce l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori (non si finanziano investimenti diretti ai produttori).

Inoltre, questa categoria comporta spese in relazione a programmi (Piano Strategico della PAC) che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla comunità rurale. Non comportano pagamenti diretti ai produttori o ai trasformatori in quanto si riferiscono a servizi infrastrutturali, tra cui reti elettriche, strade, impianti di approvvigionamento idrico nonché opere infrastrutturali connesse a programmi ambientali. In tutti i casi, la spesa è diretta esclusivamente alla fornitura o alla costruzione di opere in conto capitale ed esclude la fornitura sovvenzionata di strutture all'interno dell'azienda agricola diverse da quelle per la reticolazione dei servizi pubblici generalmente disponibili. Non sono comprese le sovvenzioni ai fattori di produzione o ai costi operativi, né gli oneri preferenziali per gli utenti.

L'intervento rispetta anche quanto previsto dal paragrafo 11 dell'allegato II all'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti:

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire l'infrastrutturazione fisica dei

territori in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT).

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione (comprese le unità di bestiame) intrapreso da un produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti).

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base (Pagamenti sono basati sui costi sostenuti).

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati).

e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo prodotti agricoli che devono essere prodotti dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal tipo di produzione).

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute).

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

Allegato C - "Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027"

SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

Descrizione

L'intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.

In tale contesto, saranno implementate le seguenti tipologie di investimento in infrastrutture con finalità ambientali:

- **Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale:** è previsto il sostegno per investimenti volti a garantire, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, nonché l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono culturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche. La realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, così come definita all'art.3 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 34 del 2018, e comunque vietate al transito ordinario, viene realizzata ai sensi delle disposizioni regionali vigenti che recepiscono il decreto 28 ottobre 2021 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale);

(omissis)

Le azioni finanziate nell'ambito del presente intervento, laddove localizzate nei comuni delle aree interne ed inseriti nelle rispettive pianificazioni, possono contribuire a rafforzarne la strategia.

Dotazione finanziaria

Codice intervento	SRD08	Titolo intervento	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	Attivato da Regione Lombardia	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
					No	<input type="checkbox"/>
Spesa Pubblica		17.000.000,00 €	Contributo del FEASR		6.919.000,00€	
Indicatori di Risultato - R		R.27	Indicatori di Output - O		0.22	

Principi di selezione

Principi di selezione			
Codice	Descrizione	Azione 1	(omissis)
-	Priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti con particolare attenzione alla realizzazione di nuove infrastrutture	<input checked="" type="checkbox"/>	(omissis)
-	Priorità territoriali di livello sub-regionale con particolare attenzione ai territori con più ampio svantaggio	<input checked="" type="checkbox"/>	(omissis)
-	Principi di selezione territoriali quali ad esempio aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, le ZVN, le aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque o, ancora, le aree vocate		(omissis)
-	Priorità legate a determinate caratteristiche del soggetto richiedente con particolare riferimento agli investimenti realizzati da soggetti pubblici e/o a livello di associazione di richiedenti	<input checked="" type="checkbox"/>	(omissis)
-	Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali		(omissis)

N.B. Il presente documento riporta:

- in *corsivo nero*, le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in terza notifica (N3);
- **evidenziate in grigio** le proposte di modifica trasmesse alla Commissione europea in quarta notifica (N4) e in emendamento 2 (E2).

Non essendo state approvate dall'organo comunitario alla data di pubblicazione della presente D.G.R., le sopra citate proposte di modifica si applicano nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea.

Codice	Ulteriori criteri di selezione specifici per l'Azione 3
-	(omissis)
-	(omissis)
-	(omissis)

Criteria di ammissibilità

Beneficiari	
Codice	Descrizione
CR01	Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata. Regione Lombardia: <ul style="list-style-type: none"> Azione 1: i beneficiari ammissibili sono i soggetti gestori individuati nei piani VASP. (omissis)
CR02	Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno
CR03	Sono previsti criteri di ammissibilità in funzione della zona di ubicazione del beneficiario: <ul style="list-style-type: none"> Azione 1): viene attivata nelle zone svantaggiate di montagna, a prescindere dalla classificazione in aree rurali (omissis)
CR04	(omissis)
Criteri di ammissibilità	
Codice	Descrizione
CR05	Regione Lombardia: sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di investimento: <ul style="list-style-type: none"> Azione 1: realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, vale a dire la rete di strade aventi carattere permanente e vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, nonché di piazzole, manufatti e opere forestali e di mitigazione degli impatti connessi all'intervento, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive così come definite all'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del D.lgs. 34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione con propria normativa ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e art. 4 del predetto decreto. Gli interventi relativi alle infrastrutture viarie sono finanziabili solo se rientrano nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP), di cui all'art. 59 comma 1 della l.r. n. 31/2008 approvati. L'Azione è estesa al miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue. Gli interventi devono essere in coerenza con la pianificazione forestale e la programmazione territoriale (omissis)
CR06	Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Reg. (UE) 2021/2115
CR07	Le azioni possono essere attuate esclusivamente all'interno del territorio di Regione Lombardia

CR08	Regione Lombardia: Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di: <ul style="list-style-type: none"> Azione 1): 60.000 € (omissis)
CR10	Regione Lombardia: Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento. Tale importo è pari a: <ul style="list-style-type: none"> Azione 1): 500.000 € (omissis)
CR11	Regione Lombardia: Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese preparatorie possono essere avviate dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare domanda.
Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'Azione 3)	
(omissis)	(omissis)

Altri criteri specifici regionali	
Codice	Descrizione
SRD08_C_LOM_1	Gli interventi relativi alle infrastrutture viarie sono finanziabili solo se rientrano nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP), di cui all'art. 59 comma 1 della l.r. n. 31/2008 approvati. L'Azione è estesa al miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue. Gli interventi devono essere in coerenza con la pianificazione forestale e la programmazione territoriale.

(omissis)*Spese non ammissibili*

Spese non ammissibili – specificità regionali	
	Investimenti sotto forma di leasing
	Contributi in natura
	Reti viarie private aziendali
	Nuova realizzazione di reti viarie forestali e silvo-pastorali non conformi all'art. 3 comma 2 lettera f) del d.lgs.34 del 2018

Impegni e altri obblighi

Impegni	
Codice	Descrizione
IM01	Regione Lombardia: Realizzare le attività previste dall'intervento conformemente a quanto indicato nella domanda di sostegno ammessa dalla Regione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe approvate
IM02	Regione Lombardia: Assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno alle condizioni stabilite dalle disposizioni attuative e per un periodo minimo di tempo pari a: <ul style="list-style-type: none"> 5 anni per beni mobili e attrezzature 10 anni per beni immobili ed opere edili
Altri obblighi	
Codice	Descrizione
OB01	Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Reg. (UE) 2022/129
OB02	Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici

(omissis)

Gamma del sostegno

Forma di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzione in conto capitale	
Tipo di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/> Rimborso di spese effettivamente sostenute	
Intensità di aiuto	Aliquota base per soggetti pubblici e privati	90%
Aiuti di Stato	<input checked="" type="checkbox"/> ABER	
Anticipi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì, 50%	

Partecipazione della scheda di intervento a progetti integrati (LEADER, Misure di cooperazione, etc.)

LEADER: solo l'azione 1) dell'intervento SRD08 è attivabile anche in ambito LEADER.

Cooperazione: No.